

### III SETTORE AREA VIGILANZA

Prot. n. 3519 /020

Ord. n. 03 /020

#### IL COMANDANTE

**Vista** l'istanza del Sig. FORGIONE Pietro nato a Benevento il 14/10/1964 e residente ivi alla via Lungosabato Don Emilio Matarazzo n°3 dalla quale si evince la richiesta di occupazione di suolo pubblico di mq.20 per il giorno 03 Febbraio 2020 alla via Re Manfredi altezza civico 24 per l'esecuzione dei lavori di trasloco dall'appartamento del Sig. GIANNATIEMPO Fabio ;

**Visto** che per i lavori innanzi indicati la ditta esecutrice dei lavori, occuperà parte della carreggiata con propri veicoli, tale da non consentire la regolare sosta dei veicoli ;

**Verificato** di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti temporanei di divieto di sosta , allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

**Visti** gli artt.5 c°3, 6, 7,159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 ;

**Visto** l'art. 30 C°7 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

**Visti** gli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285

**Visti** gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n° 02 del 02/01/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

#### ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'adozione del seguente provvedimento lungo via Re Manfredi altezza civico 24 ;

#### VIA RE MANFREDI

- E' istituito a partire dalle ore 13:00 fino alle ore 20:00 del 03 febbraio 2020 all'altezza del civico n°24 e precisamente dal civico 18 al civico 22 segnale di divieto di sosta temporaneo a tutte le categorie di veicoli.  
Esonera dall'osservanza della presente ordinanza i veicoli utilizzati dalla Ditta esecutrice dei lavori.
- Le limitazioni, lungo l'area interessata saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.s. , nelle 48 ore antecedenti dall'inizio dei lavori.
- La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, le norme sulla sosta normalmente vigente lungo la zona interessata.
- I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 Cd.S.)
- I veicoli trovati in sosta lungo le strade indicate nella presente Ordinanza saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n°285/92 e depositati presso depositaria convenzionata .
- Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate, saranno poste a carico dei trasgressori.
- Il presente dispositivo di traffico potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso.

- **La Ditta appaltatrice dei lavori**, curerà l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, indicante le limitazioni imposte sulla strada ai sensi dell'art. 38 comma 3° del Codice della Strada.
  - **La Ditta appaltatrice dei lavori** sarà tenuta a segnalare i lavori in corso, come previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013 (Linee guida sulla segnaletica cantieri stradali) ;
  - **La Ditta appaltatrice dei lavori** si renderà responsabile in caso di danneggiamento al Patrimonio Comunale e a terzi;
  - **La Ditta appaltatrice dei lavori** dovrà adottare gli accorgimenti necessari;
    - a. Per le attrezzature esistenti lungo l'area perimetrale dell'area di cantiere;
    - b. Per il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico;Adotterà ogni precauzione a tutela della pubblica e privata incolumità, dei pedoni e per le attività ivi ubicate.
- E'fatto alla Ditta esecutrice altresì obbligo al termine dei lavori**, di ripristinare;
- Le condizioni esistenti prima del cantiere;
  - La segnaletica stradale preesistente;
  - Eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando l'abbandono di rifiuti.

**Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet [www.comune.atripalda.av.it](http://www.comune.atripalda.av.it). Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per :**

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

*entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:*

- ✓ *al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);*
- ✓ *al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ✓ *entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

**Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.**

Dalla Residenza Municipale li 27/01/2020

Il Comandante della P.M.  
-Cap. Domenico Giannetta -

